

La rivista delle operazioni straordinarie n. 12/2016

# Ipotesi in cui si rende necessaria la redazione di una situazione patrimoniale infrannuale

di Roberto Moro Visconti - professore di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica, dottore commercialista e revisore legale

*La normativa civilistica prevede alcuni casi in cui si richiede la predisposizione di bilanci straordinari. La massima n. 25 del Consiglio Notarile della Campania indica altre ipotesi, relative a delibere assembleari concernenti il capitale sociale, in cui si rende necessaria la predisposizione di una situazione patrimoniale infrannuale. I criteri per la predisposizione dei bilanci straordinari sono indicati dai principi contabili nazionali e internazionali. La revoca dello stato di liquidazione e l'informativa semestrale (di cui all'[articolo 2381](#), cod. civ.) costituiscono ulteriori esempi in cui potrebbe rendersi necessaria la predisposizione di un bilancio intermedio.*

## Le specifiche previsioni di legge

Le principali fattispecie civilistiche che possono richiedere, in determinate circostanze, la redazione di bilanci intermedi sono le seguenti<sup>1</sup>:

- riduzione del capitale sociale per perdite ([articoli 2446](#) e [2482-bis](#), cod. civ.);
- riduzione del capitale sociale ([articolo 2445](#), cod. civ.);
- emissione di un prestito obbligazionario ([articolo 2412](#), cod. civ.);
- distribuzione di acconti sui dividendi ([articolo 2433-bis](#), cod. civ.);
- aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve ([articolo 2442](#), cod. civ.);
- fusioni e scissioni ([articoli 2501-quater](#) e [2506-ter](#), cod. civ.).

Un caso in cui è normativamente prevista la predisposizione di una situazione patrimoniale *ad hoc* è quello previsto dall'[articolo 2446](#), cod. civ. per le Spa (e, in maniera analoga, l'[articolo 2482-bis](#), cod. civ. per le Srl), secondo cui: “quando risulta che il capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio

---

<sup>1</sup> Per approfondimenti, si veda: C. Aprile, “I bilanci intermedi: casi e situazioni che rendono necessaria o opportuna la loro predisposizione”, in *Bilancio, vigilanza e controlli*, n. 10/2013; N. Spagnolo, “Informativa infrannuale nella legislazione e nei principi contabili”, in *Le società*, 2015, 24, 7, pag. 834.

*di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione".*

In caso di riduzione volontaria del capitale, ex [articolo 2445](#), cod. civ., al fine di rispettare il diritto d'informazione, potrebbe altresì risultare opportuno redigere una situazione patrimoniale aggiornata ove ciò sia ritenuto opportuno dagli amministratori o se dalla chiusura dell'ultimo esercizio si siano verificati eventi che abbiano inciso sul patrimonio netto in misura rilevante.

Ai sensi dell'articolo 2412, comma 1, cod. civ., *"la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato"*. La giurisprudenza tuttavia ha concordemente ritenuto ammissibile la redazione di un bilancio intermedio utilizzabile ai fini del suddetto articolo 2412, cod. civ., purchè approvato con delibera assembleare.

Ai sensi dell'[articolo 2433-bis](#), cod. civ., la distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti; gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi *"sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa"*.

Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il comma 1 dell'[articolo 2442](#), cod. civ. stabilisce che *"l'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili"* (c.d. aumento nominale o gratuito). Le riserve e gli altri fondi a cui si riferisce l'articolo citato sono quelli iscritti nell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea, che può anche essere un bilancio intermedio, allorché si intenda utilizzare una riserva costituita dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Per le fusioni e le scissioni è invece prevista la predisposizione di una situazione patrimoniale *ad hoc*<sup>2</sup>, ancorché rinunciabile dai soci con consenso unanime, ovvero sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima dal deposito del progetto di fusione o scissione.

Accanto a tali fattispecie civilistiche, assumono rilievo, in ambito concorsuale, le varie situazioni patrimoniali richieste dalla normativa fallimentare, fra cui si segnala, in particolare, quanto previsto dall'[articolo 161](#), comma 2, lettera a), L.F., in tema di concordato preventivo, secondo cui *"il debitore*

---

<sup>2</sup> Per i criteri di redazione, si veda il Principio contabile Oic 4, in [http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2007-01-24\\_Oic-4\\_Fusione-e-scissione.pdf](http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2007-01-24_Oic-4_Fusione-e-scissione.pdf).

*deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa ...”.*

Assumono inoltre rilievo, in alcuni casi di rateazione dei debiti tributari e previdenziali, le situazioni patrimoniali aggiornate, che il debitore deve presentare secondo le relative normative.

### **La massima n. 25 del Consiglio Notarile della Campania**

Come già evidenziato, solo in talune ipotesi la normativa civilistica prevede la necessità di far predisporre all'organo amministrativo una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, se nominati, del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione, da sottoporre all'assemblea (articoli 2446, 2482-bis, 2501-quater, 2506-ter, cod. civ.).

Inoltre, come si vedrà meglio *infra*, è opinione ormai consolidata che, in questi casi, gli amministratori siano tenuti a redigere un vero e proprio bilancio, redatto secondo i criteri di valutazione stabiliti per il bilancio di esercizio e differente da quest'ultimo solo perché redatto nel corso dell'esercizio (c.d. bilancio straordinario infrannuale).

Secondo la massima n. 25 del Consiglio Notarile della Campania (*“Delibere assembleari concernenti il capitale sociale – obbligo della redazione di situazioni patrimoniali e bilanci straordinari nei soli casi specificamente previsti dalla legge – casi eccezionali”*)<sup>3</sup>:

*“Al di fuori di specifiche previsioni di legge, l'adozione di delibere assembleari, ancorché concernenti il capitale sociale, di per sé non impone obblighi di redazione di ulteriori situazioni patrimoniali o bilanci straordinari.*

*Le ragionevoli esigenze di chiarezza e trasparenza dei presupposti di regolarità e delle condizioni sui quali si basa l'adozione di delibere modificative dell'atto costitutivo da parte degli organi competenti per legge o per statuto, possono infatti, di volta in volta, essere soddisfatte mediante verifica delle risultanze del bilancio di esercizio, integrate da apposite attestazioni all'uopo rilasciate dall'organo amministrativo.*

*A tale principio possono, tuttavia, fare eccezione ipotesi particolari in cui la società non ha ancora potuto provvedere all'approvazione del bilancio di esercizio o in cui siano intervenuti fatti tali da determinarne il superamento”.*

Le motivazioni della massima sopra riportata evidenziano che, partendo dall'assunto in merito all'impossibilità di imporre oneri agli amministratori non previsti dalla legge, *“la dottrina preferibile, avallata dalla giurisprudenza di merito, ritiene che nel nostro sistema normativo non esista, al di fuori delle*

<sup>3</sup> In <http://www.notaicampania.it/Massime%20Materia%20Societaria/2015/Massima25.pdf>.

*espresse previsioni di legge, un principio generale che imponga, per ogni intervento sul capitale, la redazione di una apposita situazione patrimoniale o di un bilancio straordinario”, essendo, nella maggior parte dei casi, “necessaria e sufficiente una semplice attestazione dell’organo amministrativo che dia atto dell’esistenza delle poste risultanti dall’ultimo bilancio approvato che si intendono utilizzare e della circostanza che non sono intervenute variazioni di rilievo”.*

Nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite, parte della dottrina ritiene superflua la redazione di uno specifico bilancio infrannuale, quando la perdita risulti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e l’assemblea straordinaria sia convocata in data vicina, circostanza quest’ultima ritenuta pacificamente verificata quando il verbale sia redatto nel rispetto del termine di centoventi giorni di cui al citato articolo 2501-quater, cod. civ..

Secondo i notai campani, tuttavia, *“la ricostruzione proposta deve ... subire eccezioni in alcuni casi: ... nel caso di società neocostituite che non hanno ancora approvato il loro primo bilancio; di utilizzo di riserve sorte dopo la data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato, ovvero nel caso di variazioni di rilievo verificatesi in data successiva, rispetto all’ultimo bilancio approvato. In queste, e in analoghe ipotesi, si ritiene necessaria la predisposizione da parte degli amministratori e l’approvazione da parte dell’assemblea di un bilancio infrannuale straordinario”.*

### **I criteri di redazione dei bilanci infrannuali secondo i principi contabili**

I bilanci infrannuali sono oggetto di trattazione da parte del Principio contabile nazionale Oic 30 e dello Ias 34<sup>4</sup>.

Secondo il principio Oic 30<sup>5</sup>, i bilanci intermedi sono diversi dai bilanci d’esercizio e da quelli consolidati, in quanto offrono una rappresentazione riferita ad una data che cade nel corso dell’esercizio e non al termine di esso. Pertanto, i bilanci intermedi non sono sempre costituiti dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, ma hanno talvolta una composizione semplificata in relazione alle finalità per i quali sono richiesti.

Lo Ias 34<sup>6</sup> definisce il contenuto minimo del bilancio intermedio per quanto riguarda i bilanci sintetici e le note informative specifiche. Il bilancio intermedio è finalizzato a fornire un aggiornamento rispetto all’ultimo bilancio annuale completo e, pertanto, si deve concentrare sulle nuove attività, fatti e circostanze e non deve ripetere informazioni già fornite.

---

<sup>4</sup> Cfr. R. Moro Visconti, M. Renesto, *“Principi contabili Oic e Ias/Ifrs”* (4ª edizione), Buffetti, Roma, 2013, pag. 445-458.

<sup>5</sup> In [http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2006-04\\_Principio-30\\_Bilanci-intermedi.pdf](http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2006-04_Principio-30_Bilanci-intermedi.pdf).

<sup>6</sup> Cfr. <http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias34>.

Il Principio contabile Oic 30, § 3.2, stabilisce che il bilancio intermedio deve essere costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, cioè dagli stessi prospetti contabili e informativi previsti per il bilancio d'esercizio.

Gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono gli stessi previsti dagli articoli [2424](#) e [2425](#) cod. civ. per il bilancio d'esercizio. È tuttavia possibile aggregare alcune voci, purché tale aggregazione non alteri significativamente l'intelligibilità dei prospetti contabili.

I bilanci intermedi devono essere redatti utilizzando le stesse regole sulla formazione del bilancio d'esercizio e le valutazioni devono essere effettuate considerando il periodo intermedio come un periodo indipendente<sup>7</sup>.

Secondo il citato principio Oic 30, § 3.3, il metodo preferibile per la redazione dei bilanci intermedi è il c.d. "*discrete method*", che considera il periodo contabile intermedio come un autonomo "esercizio", ancorché di durata inferiore all'anno.

Conseguentemente, ogni elemento di costo o ricavo deve essere contabilizzato in stretta osservanza del postulato della competenza economica, riferita al periodo; pertanto, eventi di competenza di periodi successivi destinati a modificare in misura significativa il risultato finale dell'esercizio, dovranno essere oggetto di informazione solo nella Nota integrativa.

Si dovrà tener conto, invece, di eventi avvenuti dopo la chiusura del periodo intermedio che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio e richiedono pertanto modifiche ai valori delle attività e passività.

Il § 3.4 del principio Oic 30 fornisce poi alcune indicazioni in merito a situazioni particolari per le quali i criteri di valutazione adottati solitamente per il bilancio d'esercizio potrebbero non essere adatti.

### La revoca dello stato di liquidazione

Ai sensi dell'[articolo 2487-ter](#), comma 1, cod. civ., "*la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto ...*"<sup>8</sup>.

La delibera di revoca della liquidazione in genere avviene nel corso di un esercizio e provoca, alla sua data di efficacia, la decadenza dalla carica dei liquidatori ed il subentro degli amministratori nominati con la medesima delibera<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Si veda anche M. Caratozzolo, "*I bilanci straordinari*", 2009, Giuffrè, Milano.

<sup>8</sup> Per maggiori approfondimenti, si veda diffusamente R. Moro Visconti, "*La liquidazione delle società*" (19<sup>ma</sup> edizione), 2012, Buffetti, Roma.

<sup>9</sup> Si veda P. Carboni, "*La revoca della liquidazione: presupposti e aspetti operativi*", in *Rivista delle operazioni straordinarie*, 2012, 2, pag. 44.

Secondo il principio Oic 5 ("Bilanci di liquidazione")<sup>10</sup>, § 8.2., analogamente a quanto previsto dall'articolo 2487-bis, cod. civ. per l'ipotesi opposta di decadenza degli amministratori e di subentro dei liquidatori, è necessario anche in questa fattispecie che i liquidatori, quali gestori del patrimonio dell'impresa, rendano il conto della loro gestione dalla data di inizio dell'esercizio fino alla data nella quale si avrà il subentro degli amministratori nella carica ed effettuino la consegna agli amministratori dei libri, dei documenti e dei valori sociali.

Il Principio contabile ritiene, dunque, che occorra redigere un apposito verbale di consegna, analogo a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 2487-bis, cod. civ., e che i liquidatori redigano un rendiconto della loro gestione per il periodo successivo a quello coperto dall'ultimo bilancio intermedio di liquidazione.

In tale caso, sempre il principio Oic 5, in linea con la prassi notarile, raccomanda che, con riferimento alla data nella quale si avrà il subentro degli amministratori nella carica, si rediga, da parte degli stessi amministratori (dopo aver ricevuto dai liquidatori il loro rendiconto), una situazione patrimoniale di apertura, nella quale le attività e passività patrimoniali ancora esistenti a quella data siano valutate con criteri di funzionamento.

### **L'informativa (semestrale) degli organi delegati**

Le informazioni sull'andamento e sulle prospettive della società rivestono un ruolo sempre più importante nel rispondere alle aspettative dei vari *stakeholders* (anzitutto i nuovi soci e le banche, ma anche i dipendenti, i clienti e fornitori ...).

Ai sensi dell'articolo 2381, comma 3, cod. civ., "*il consiglio di amministrazione ... sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione*".

Inoltre, ai sensi del comma 5 del sopra citato articolo 2381, cod. civ., "*gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate*"<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> In: [http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2008-06-25\\_Oic-5\\_Bilanci-di-liquidazione.pdf](http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2008-06-25_Oic-5_Bilanci-di-liquidazione.pdf).

<sup>11</sup> Per maggiori approfondimenti, si veda: R. Moro Visconti, "*La relazione semestrale delle società per azioni e i piani strategici, industriali e finanziari ex articolo 2381, cod. civ.: un caso pratico*", in *Rivista delle operazioni straordinarie*, n. 1/2014.

La disposizione sopra menzionata è prevista esclusivamente per le Spa, ma può essere volontariamente estesa anche alle Srl, soprattutto qualora abbiano adottato un sistema di amministrazione collegiale con delega di poteri a singoli amministratori (da prevedere statutariamente).

L'obbligo di informativa riguarda il comitato esecutivo (se istituito) e gli amministratori (presidente, vicepresidente, amministratori delegati), a cui il consiglio di amministrazione ha delegato parte delle proprie facoltà, ex articolo 2381, cod. civ. (non è infatti usata dalla norma l'espressione "amministratori delegati", bensì un'espressione di più estesa valenza, quale è "organi delegati").

Con riferimento alle tempistiche, si osserva che la legge prevede che la relazione abbia periodicità almeno semestrale, ma non pare necessario che l'informazione sia effettuata entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, mentre si ritiene che l'informativa debba riguardare periodi non superiori a sei mesi e vada trasmessa con cadenza pure semestrale.

Il codice non fissa le formalità con cui gli organi delegati devono fornire l'informativa; in tal senso si rileva che essa può essere formalizzata come documento inviato ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, oppure resa, in forma scritta o verbale, nel corso di adunanze consiliari (o del collegio sindacale, in caso di amministratore unico)<sup>12</sup>.

L'informativa semestrale deve generalmente essere accompagnata dalla presentazione di una situazione economico-patrimoniale, che in alcuni casi può assumere le vesti di un vero e proprio bilancio infrannuale.

**Euroconference**  
Editoria

**\*OFFERTA RISERVATA ABBONATI  
A UNA RIVISTA EUROCONFERENCE**

**STRUMENTI OPERATIVI  
PER LO STUDIO**

► **1 scheda**  
€ 8 + IVA 4%

► **24 schede** (abbonamento annuale)  
€ 69 + IVA 4% Anzichè € 192 + IVA 4%

Per usufruire dell'offerta inserisci il codice  
**ABBONATORIVISTE** nel form del carrello on-line

Scopri di più >

**IN EVIDENZA**

La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione      Iva delle agenzie di viaggio

\*L'offerta è applicabile solo per l'acquisto dell'abbonamento annuale - 24 schede

<sup>12</sup> G.M. Zamperetti, "Il dovere di informazione degli amministratori nella governance della società per azioni", Giuffrè, 2005, Milano.